



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 14/46 DEL 23.3.2016**

**Oggetto:**            **Direttive per l'attuazione degli articoli 57, 58 e 59 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo nelle aree di bonifica.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che i paesaggi rurali, negli attuali scenari programmatici a livello comunitario, nazionale e regionale, sono oggetto di particolare attenzione per l'importanza che ricoprono a livello identitario, culturale, storico e produttivo. Ricorda, inoltre, che, a seguito della Decisione C(2015) 5893 del 19 agosto 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020, articolato in base a sei priorità generali, che riguardano, tra l'altro, il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, la promozione dell'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, la preservazione, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste.

L'Assessore rappresenta che lo sviluppo sostenibile del settore agricolo è una delle priorità strategiche dell'azione della Giunta, anche in ragione della stretta correlazione con lo sviluppo turistico e con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

A tale proposito, l'Assessore ricorda che il Piano Paesaggistico Regionale, all'articolo 59 delle NTA individua tra i sistemi storico-culturali, funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica, il sistema delle bonifiche di Castiadas, di Pula, di Oristano e Arborea, di Alghero-Fertilia e del Sassarese, al cui interno sono ricomprese le "aree di bonifica", beni identitari, e i "villaggi delle bonifiche", beni paesaggistici.

Le "aree di bonifica" sono luoghi caratterizzati da forte identità in relazione a fondamentali processi produttivi di rilevanza storica, interessati principalmente da un insieme dei lavori di risanamento e di trasformazione agraria, nella consapevolezza che tale identità è strettamente legata alla possibilità di mantenimento dei processi produttivi, che sono, per loro natura, dinamici.

Per le "aree di bonifica" le trasformazioni territoriali sono disciplinate dall'articolo 58 delle NTA del PPR, che vieta l'alterazione delle caratteristiche essenziali dei beni identitari, mentre per gli



interventi edilizi riguardanti le architetture storiche consente la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la riqualificazione. La demolizione è prevista solo per le parti incongrue, mentre la nuova edificazione è consentita solo se prevista nei PUC adeguati al PPR e nei programmi di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Tutto ciò premesso, l'Assessore evidenzia che al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale relative ai Sistemi sopra citati, nonché di garantire la possibilità di accesso alle misure di incentivazione previste dal PSR 2014-2020, i Comuni nei cui territori insistono aree di insediamento produttivo quali le aree di bonifica potranno, secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma, 9-bis della legge regionale n. 8/2015 e dall'articolo 11 delle NTA del PPR, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale, approvare varianti allo strumento vigente da redigersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico predetto e con i contenuti del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Ai fini di cui sopra, la variante dovrà analizzare i caratteri essenziali degli insediamenti ricompresi nelle "aree di bonifica": la capacità d'uso dei suoli, con conseguente articolazione del territorio agricolo secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.Reg. n. 228 del 3 agosto 1994 e dalle vigenti disposizioni legislative; i soprassuoli e la copertura vegetale; le trame viarie, con specificazione di quelle storiche; la regimazione delle acque; l'appoderamento; gli elementi di confine; le tipologie architettoniche rurali storiche (le borgate, i centri di servizio, le architetture civili e religiose).

Nella variante dovranno essere descritte le regole d'uso del territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, e finalizzate al mantenimento e alla sostenibilità dei processi produttivi agricoli, anche attraverso il frazionamento dei fondi, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del paesaggio storico, caratterizzato dalla trama viaria generale e dalle tipologie architettoniche storiche.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone, inoltre, di garantire ai Comuni, nei cui territori insistono i Sistemi delle bonifiche, l'affiancamento della Direzione generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia per la redazione delle varianti con i contenuti di programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici.

L'affiancamento della Direzione generale garantirà la massima snellezza dei procedimenti di copianificazione, culminanti nella verifica di coerenza, e nell'approvazione paesaggistica ex articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 degli eventuali piani attuativi disciplinanti i villaggi delle bonifiche.



Le analisi e gli studi necessari all'elaborazione delle varianti predette potranno essere oggetto di finanziamento, secondo le disponibilità derivanti dall'approvazione della manovra di bilancio 2016-2018, a valere sul capitolo SC04.2774, utilizzando come parametro per la quantificazione del contributo la superficie in ettari dell'area inclusa nel sistema di bonifiche risultante nella cartografia del Piano paesaggistico regionale (tematismo "area di bonifica") o, per i Sistemi di Alghero-Fertilia, Castiadas, Oristano e Arborea, dalle deliberazioni della Giunta di correzione dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici, adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale n. 8 del 2004 e s.m.i.. Ove i Comuni abbiano approvato il PUC in adeguamento al PPR e siano privi del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici il contributo sarà ridotto del 50 per cento.

Al fine di assicurare unicità nel metodo di analisi e rilevazione i Comuni nei cui territori insistono i sopra richiamati Sistemi delle bonifiche, ai fini dell'ottenimento dell'eventuale finanziamento concesso e del supporto della Direzione generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia, potranno, ove risulti rispondente a principi di efficacia e speditezza dell'azione, stipulare un apposito protocollo di intesa, con individuazione del Comune capofila che opererà come soggetto aggregatore per l'acquisizione dei servizi di pianificazione e progettazione necessari.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale nonché di garantire lo sviluppo sostenibile del settore agricolo in coerenza con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del paesaggio, di avviare le attività di affiancamento in favore dei Comuni nei cui territori insistono aree di insediamento produttivo quali i Sistemi di bonifica, per la redazione, nelle more dell'adeguamento dei Piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, di varianti allo strumento vigente, da redigersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano paesaggistico predetto e con i contenuti del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- di approvare i criteri di determinazione esposti in premessa per l'erogazione dei contributi per



il finanziamento degli studi e delle analisi necessari, condizionatamente alla verifica delle disponibilità finanziarie derivanti dall'approvazione della manovra di bilancio 2016-2018;

- di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia di verificare le condizioni per la sottoscrizione di un unico Protocollo di intesa, da sottoscrivere unitamente ai Comuni che intendano procedere all'attuazione della presente deliberazione.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru